

Causa C-680/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

13 novembre 2023

Ricorrente:

Modexel – Consultores e Serviços, SA

Resistente:

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Autorità tributaria e fiscale della Regione autonoma di Madeira, Portogallo)

(omissis)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO FUNCHAL
(Tribunale amministrativo e tributario di Funchal)

UNITÁ ORGANIZZATIVA

(omissis)
(omissis)

Ricorso contenzioso amministrativo
Ricorrente: Modexel – Consultores e Serviços, SA
Resistente: AT - Autoridade Tributária e Aduaneira (Autorità tributaria e doganale)
(omissis)

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea

I. Giudice del rinvio:

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal) (*omissis*)

II. Parti

Modexel – Consultores e Serviços, SA (*omissis*)

contro

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Autorità tributaria e fiscale della Regione autonoma di Madeira) (*omissis*)

III. Oggetto della causa principale e fatti rilevanti

1. *La Modexel – La Consultores e Serviços, SA ha presentato una dichiarazione di cessazione di attività con effetto dal 28 febbraio 2015.*

2. *Al momento della cessazione dell'attività, essa ha dichiarato a suo favore un saldo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo di EUR 12 456,20.*

3. *Ha ripreso l'attività il 10 maggio 2016, presentando la relativa dichiarazione di ripresa dell'attività.*

4. *Quando ha ripreso l'attività, ha dedotto l'importo del saldo a suo favore con l'intenzione di compensarlo nella prima dichiarazione presentata dopo la ripresa dell'attività.*

5. *L'Autorità tributaria e fiscale della Regione autonoma di Madeira ha negato tale possibilità, sostenendo che la Modexel – La Consultores e Serviços, SA avrebbe dovuto chiedere il rimborso del saldo a suo favore entro dodici mesi dalla data di cessazione dell'attività e che, non avendolo fatto, tale importo era tornato allo Stato portoghese.*

IV. Disposizioni nazionali e di diritto dell'Unione rilevanti

Articolo 22 del Codice dell'IVA:

4. *Se l'importo delle detrazioni effettuate supera l'ammontare dell'imposta dovuta nello stesso periodo [di liquidazione], l'eccedenza può essere compensata nei periodi di liquidazione successivi.*

5. *– Se, trascorsi dodici mesi dal periodo in cui si è verificata l'eccedenza, il saldo a favore del soggetto passivo è ancora superiore a 250 euro, il soggetto passivo può chiedere il rimborso.*

6. In deroga al paragrafo precedente, il soggetto passivo può chiedere il rimborso prima della fine del periodo di dodici mesi dalla cessazione dell'attività o da quando diventa soggetto all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, all'articolo 54, paragrafo 1, o all'articolo 61, paragrafo 1, a condizione che il valore dell'importo da rimborsare sia pari o superiore a 25 euro e il saldo a suo favore superi i 3 000 euro. (Versione risultante dalla Lei n. 10/2009, de 10/03) (legge n. 10/2009, del 10 marzo).

Articolo 183 della direttiva IVA

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

V. Motivi per i quali il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione

Alla luce dei fatti controversi nella presente causa, questo Tribunale ritiene che sia in discussione l'interpretazione dell'articolo 183 della direttiva IVA per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione «periodo successivo».

In altre parole, il dibattito verte sul fatto se, come sostiene l'Autorità fiscale e tributaria della Regione autonoma di Madeira, tale espressione sia limitata, letteralmente, al periodo d'imposta successivo, oppure se, come risulta dalla prassi adottata dalla Modexel – Consultores e Serviços, SA, possa esserci un intervallo di tempo tra questi due periodi d'imposta, in conseguenza della cessazione dell'attività (nel periodo in cui avviene il riporto) e della successiva ripresa dell'attività (con la detrazione che viene effettuata nel periodo d'imposta in cui l'attività viene ripresa).

VI. Questioni pregiudiziali

«1) Se l'espressione «periodo successivo» di cui all'articolo 183 della direttiva IVA debba essere interpretata nel senso che si riferisce letteralmente al periodo immediatamente successivo dell'anno civile.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se un'impresa che cessi l'attività e successivamente la riprenda, con un intervallo di 15 mesi tra questi due momenti, possa detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi che presenta dopo la ripresa dell'attività, l'importo dell'eccedenza che ha riportato al momento della cessazione dell'attività».

Funchal, 13 novembre 2023

(Omissis) [procedimento nazionale]